

quale parecchi individui armati si sieno prefisso di assalire e derubare un viandante.

Ebbene, il concetto generale che ha unito tutti quanti i grassatori è stato proprio questo; forse altro non si proponevano; se non che tutti potevano, anzi dovevano prevedere come l'agredito, che pur sapevano armato, volesse o potesse opporre resistenza; e quindi non potevano non prevedere la indeclinabile necessità, per conseguire lo scopo comune, di percuoterlo o ferirlo. Ebbene, saranno stati due, tre, o solo, il quale, veduta la necessità sorta in quel momento stesso, ha percosso, ha ferito. Chi deve rispondere dell'aggravamento delle percosse e delle ferite? Solo colui che le ha prodotte, o tutti coloro i quali si erano uniti nel pensiero comune della consumazione del reato, quando essi potevano e dovevano prevedere quello che è avvenuto?

E se è vero che chi ha voluto il fine, volle implicitamente i mezzi per conseguirlo, a me sembra evidente che, ove le circostanze aggravanti fossero *indispensabili*, o tali divenute nel corso dell'azione, per lo svolgimento naturale della stessa: tutti, autori, agenti principali o complici, tutti ne dovessero rispondere.

Se io non mi sbagliassi in questo concetto, pregherei la Commissione di accettare un emendamento che sottopongo alla sua saggezza.

L'articolo 67, a mio modo di vedere, dovrebbe essere così concepito: « Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato (salvo che nello svolgimento dell'azione fossero divenute indispensabili per la consumazione dello stesso) nuocciono soltanto a coloro tra gli autori e complici; » il seguito come all'articolo.

Io attendo gli schiarimenti che vorrà dare la Commissione e specialmente l'onorevole relatore.

PESSINA, *relatore*. Ciò che dice l'onorevole preopinante è stato introdotto in qualche Codice non solo, ma fra i nostri progetti di Codice penale ve ne ha qualcuno che avrebbe voluto introdurre la responsabilità delle circostanze aggravanti, materiali, quando potevano essere prevedute e non furono.

In odio al reato quei progetti avevano accettato questa estensione della responsabilità delle circostanze aggravanti. Ma la Commissione ha creduto non potersi derogare in nessuna guisa ad un principio inconcusso di giustizia penale. Che cosa è il non aver preveduto ciò che potevasi prevedere?

È la colpa, è la negligenza, ma non è mai il dolo.

Queste circostanze le quali talvolta sono aggravamenti formali, ma che talvolta sono pure reati maggiori dello stesso fatto principale, debbono pesare soltanto su coloro i quali le hanno fatte pro-

prie facendole entrare nel loro proponimento criminoso.

Non è necessario che tutti i correi abbiano concorso alle circostanze col loro fatto materiale: basta per alcune fra esse la scienza nei cooperatori del reato. Quando essi con la scienza di quelle circostanze, e malgrado questa scienza medesima hanno persistito nell'intento criminoso e si sono adoperati al reato sapendo gli aggravamenti che si sarebbero verificati; queste circostanze sono entrate come materia dolosa nel loro operare ed è giustizia che essi ne rispondano.

Ma come volete voi che si risponda di quel che si sarebbe dovuto prevedere e che non si è preveduto? La colpa solo in certi casi gravi può costituire materia d'incriminabilità, ma qui sarebbero responsabili in un medesimo grado coloro i quali non hanno punto pensato ad un possibile fatto che aggraverebbe il reato principale e coloro che hanno pensato e voluto ed hanno cooperato perchè quelle circostanze aggravanti si fossero verificate.

Queste sono le ragioni per le quali la Commissione si decise a tener ferma la dottrina che le circostanze materiali non dovessero cadere se non su coloro i quali ne avevano la scienza o prima della loro cooperazione o nel momento almeno della loro cooperazione. Che anzi si è fatto un passo più oltre tenendosi fermo quello che nel decreto del 17 febbraio 1871 era stato consacrato come modificazione al Codice penale del 1859. Nel Codice penale del 1859 non si parlava delle circostanze materiali aggravanti ed avvenivano terribili conseguenze.

Se dieci individui concorrono ad una grassazione e in essa si avvera l'omicidio, senza indagare chi sia stato l'autore della uccisione, tutti e dieci i grassatori rispondono della grassazione accompagnata da omicidio, e terribili conseguenze cadono egualmente su tutti.

Noi abbiamo detto: quando c'è una circostanza aggravante che è costituita da un fatto che per sua natura trasforma il reato, o la circostanza per se stessa costituisce un reato maggiore di quello al quale si concatena, non basta la sola scienza, ma bisogna che vi si sia cooperato, sia sotto la forma di autore, sia sotto la forma di complice.

Queste sono le spiegazioni che la Commissione dà all'onorevole preopinante, ed in virtù delle considerazioni medesime si augura che l'emendamento voglia essere ritirato.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Amore ha facoltà di parlare.

D'AMORE. Per le spiegazioni che mi vengono dal dotto relatore, io debbo ritenere di non essere stato felice nello esprimere il mio concetto; imperocchè